

Sentenza n. 173 /2026



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **32768** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto n. **79452** reso da **Banca Intesa San Paolo s.p.a.**, quale Tesoriere del Comune di Asiago (VI) per l'esercizio 2021, depositato in data 17.11.2022;

Vista la relazione n. 474/2025 del 12.09.2025 del Magistrato istruttore;

Esaminati gli atti di causa;

Udito, all'udienza pubblica del 14 maggio 2026 - tenutasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Zotti e data per letta la relazione del Magistrato relatore - il Pubblico Ministero, nella persona della Vice Procuratrice Generale Francesca Dimita.

SVOLGIMENTO IN FATTO

1. Con relazione n. 474/2025 del 12.09.2025, il Magistrato istruttore del

	conto n. 79452 reso da Banca Intesa San Paolo s.p.a., quale Tesoriere del	
	Comune di Asiago (VI) per l'esercizio 2021, depositato in data 17.11.2022,	
	dopo aver riassunto gli esiti dell'attività istruttoria compiuta, riferiva al	
	Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:	
	- il conto, sottoscritto in data 26.01.2022 da Andrea Moscheni per il	
	Tesoriere e in data 18.05.2022 da Stefano Costantini, in qualità di	
	Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Amministrativi-Informatici	
	dell'Ente e Responsabile del procedimento, era stato parificato con	
	determinazione R.G. n. 261 del 28.03.2022;	
	- dall'analisi del conto emergeva una situazione di cassa con le seguenti	
	risultanze: a) il fondo cassa iniziale al 01.01.2021, pari ad € 2.714.453,53	
	(coincidente con il fondo cassa finale della gestione precedente di cui al	
	conto n. 70380); b) le riscossioni effettuate nel corso dell'esercizio 2021,	
	pari ad € 10.611.031,66, di cui in c/residui € 2.027.015,95 e in c/competenza	
	€ 8.584.015,71; c) i pagamenti eseguiti nel corso del medesimo esercizio,	
	pari ad € 11.356.543,57, di cui in c/residui € 1.515.138,39 e in c/competenza	
	€ 9.841.405,18; d) il fondo cassa al 31.12.2021, pari ad € 1.968.941,62, di	
	cui € 7.092,01, quale quota vincolata;	
	- non risultava redatto un formale verbale di passaggio delle consegne,	
	adempimento da ritenersi, comunque, non necessario stante la sostanziale	
	assenza di soluzione di continuità tra le due gestioni e la corrispondenza tra	
	le risultanze del conto in esame e quelle di apertura del conto relativo	
	all'esercizio 2022, depositato agli atti della Sezione al n. 80539;	
	- non era stata depositata, unitamente al conto, la relazione dell'Organo di	
	controllo interno, ma tale omissione non poteva essere imputata all'agente.	
	2	

	2. Alla luce delle considerazioni svolte, il Magistrato istruttore sottoponeva il	
	conto (di ultima gestione dell'agente contabile) all'esame della Sezione ai	
	sensi dell'art. 147, comma 3, c.g.c., concludendo per la sua approvazione	
	con discarico dell'agente, presentandosi la gestione sostanzialmente	
	regolare.	
	3. All'odierna udienza pubblica, il Pubblico Ministero, condivise le	
	valutazioni della relazione istruttoria, ha concluso per la dichiarazione di	
	regolarità del conto, con il discarico dell'agente contabile, e la causa è stata	
	trattenuta in decisione.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	4. Il Collegio, preso atto dei rilievi e delle considerazioni del Magistrato	
	istruttore del conto, nonché della conforme posizione espressa da parte della	
	Procura regionale nel corso dell'udienza di discussione, osserva che	
	sussistono i presupposti per dichiarare la regolarità del conto relativo	
	all'ultima gestione dell'agente Tesoriere e per pronunciare il discarico	
	dell'agente.	
	Può, infatti, ritenersi superato, alla luce dell'istruttoria svolta e della	
	documentazione versata in atti, il rilievo inerente alla mancata redazione di	
	un formale passaggio di consegne, stante l'identità soggettiva tra agente	
	cessante e agente subentrante e la corrispondenza tra le risultanze di chiusura	
	del conto in esame e quelle di apertura del conto relativo alla medesima	
	gestione per l'esercizio successivo.	
	Come da consolidata giurisprudenza di questa Sezione, poi, non costituisce	
	irregolarità riferibile all'agente contabile, ma all'Amministrazione,	
	l'accertata mancata trasmissione della relazione dell'organo interno sulla	
	3	

